

Roma, 5 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 2/1999**OGGETTO: TRIBUTI - SANATORIA OMESSI PAGAMENTI IVA E IMPOSTE DIRETTE - RIAPERTURA TERMINI - ART.12, LEGGE 23.12.1998, N.448.**

Con la disposizione indicata in oggetto e' stata riaperta **fino al 2 marzo 1999** ed e' stata estesa al periodo d'imposta 1996 la sanatoria per gli omessi e tardivi pagamenti dell'Iva e delle imposte dirette (Irpef, Irpeg, Ilor, imposta patrimoniale, imposte sostitutive, ecc.) introdotta dalla legge n.662/96.

Come e' noto, la sanatoria riguarda le imposte che non sono state versate ma che risultano o sono desumibili dalle dichiarazioni annuali e, nel caso dell'Iva, dalle dichiarazioni periodiche; condizione necessaria per poter usufruire della sanatoria e' la mancata notifica della cartella di pagamento.

Anche i sostituti d'imposta possono sanare il tardivo o l'omesso pagamento delle ritenute operate con riferimento ai periodi d'imposta chiusi entro il 1996 e regolarmente indicate nella dichiarazione annuale mod.770.

Oltre alle somme omesse, i contribuenti devono versare una sovrattassa variabile a seconda dell'annualita' da sanare. Relativamente alle imposte dirette, essa e' pari al 35, 30, 25, 20, 15 o 10 per cento, rispettivamente per i periodi d'imposta dal 1991 al 1996. Relativamente alla regolarizzazione dei pagamenti IVA sono sanabili quelli risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni periodiche presentate per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996; le relative sovrattasse sono pari rispettivamente al 25, 20, 15 o 10 per cento.

Per riferimenti confronta circ.re n.13/1997

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.ORD. ALLA G.U. N. 302 DEL 29 12 1998 (FONTE GURITEL).

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

**** OMISSIS ****

Art. 12.

(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti)

1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1 gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

Art. 13.

**** OMISSIS ****